

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSO

Nell'interesse: dei sig.ri Antonio Agorini, [REDACTED]
[REDACTED]; Giuseppe Volzone,
[REDACTED]
[REDACTED] Domenico Daniele, [REDACTED]
[REDACTED]; Antonio Massaro, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Mario Romano, [REDACTED]
[REDACTED]; Salvatore Costa, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Fabrizio D'Andrea, [REDACTED]
[REDACTED]; Calogero
Passerino, [REDACTED]
[REDACTED] Emanuele Ruotolo, [REDACTED]
[REDACTED]; Valeria
Terranova, [REDACTED]
[REDACTED]; Valeria Ferraroni, [REDACTED]
[REDACTED]; Laura
Passalacqua, [REDACTED]
[REDACTED]; Francesca Legnazzi, [REDACTED]
[REDACTED]; Stefano
Francocci, [REDACTED]
[REDACTED]; Alessio Di Gregorio, [REDACTED]
[REDACTED]; Giuseppe
Salerno, [REDACTED]
[REDACTED] 882H; Maria Verdiana Vartuli, [REDACTED]
[REDACTED];
Valentina Avallone, [REDACTED]

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] 65F839N; Fabio Liroy, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Veronica Piras, [REDACTED]

[REDACTED]; Sara Spaziani, [REDACTED]

[REDACTED]

Mara Letizia Catalano, [REDACTED]

[REDACTED]; Lorenzo Trapani, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; Raffaella Sapia, [REDACTED]

[REDACTED]; Rudy Russo, [REDACTED]

[REDACTED]

Claudia Ferrini, [REDACTED]

[REDACTED] Francesca Danza, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]; Diego Cossu, [REDACTED]

[REDACTED]; Michele

Francesco Saggiomo, [REDACTED]

[REDACTED], Flaminia Sharon Iaccarino, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) e Simone Scarpino (SCRSMN91H25C349D) del foro di Cosenza, giuste procure in calce al presente atto, con domicilio digitale presso le seguenti pec: danilogranata23@pec.it e simonescarpino@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, **Ricorrenti**;

contro: il Ministero della Difesa (c.f.04551171004), in persona del rispettivo Ministro *pro tempore*, con sede in Via Marsala n. 104 in Roma, **la Commissione RIPAM, Formez Pa**, (c.f.80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede in Viale Marx, 15, 00137 Roma, **la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede in Via del Sudario, 49, 00186 Roma, **il Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t, con sede al

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.80224030587), con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, **Resistenti**;

nonché nei confronti: Lorena Sturiale ([REDACTED] Federica Marchetti (pec : [REDACTED]); Marco Del Sorbo (pec: [REDACTED]); Salvatore Monaco (pec: [REDACTED] Giovanni Di Lorenzo (pec: [REDACTED]); Chiara De Martino (pec: [REDACTED] Simone Fabbricatore (pec: [REDACTED]); Annamaria Feola (pec: [REDACTED]); Giovanni Nicoletti (pec: [REDACTED]); Gina Pesce (pec: [REDACTED]); Rosa Razzano (pec: [REDACTED]); Francesca Rizzo (pec: [REDACTED]); Gianluigi Scala (pec : [REDACTED]); Antonio Tamburrano (pec: [REDACTED]); Antonio Tortora (pec: [REDACTED])

Controinteressati.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di consiglio che si chiede sin da ora di fissare:

- a) della Graduatoria dei vincitori profilo “Funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche” (Codice A.2) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, per come pubblicata sul sito https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ee1c706e3e54d6691240c31014fa335 in data 30.09.2024, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente;
- b) della Graduatoria dei vincitori rettificata del profilo “Funzionari con competenze in procurement (Codice A.3)” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, per come pubblicata sul sito [https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-](https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ee1c706e3e54d6691240c31014fa335)

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

[avviso/?concorso_id=1ee1c706e3e54d6691240c31014fa335](#) , come pubblicata in data 21.11.2024, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente;

c) della Graduatoria degli idonei non vincitori profilo “Funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche” (Codice A.2) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, sebbene allo stato non conosciuta, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, ove necessario e in ogni parte considerata lesiva;

d) della Graduatoria degli idonei non vincitori del profilo “Funzionari con competenze in procurement (Codice A.3)” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, sebbene non pubblica, nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, sebbene allo stato non pubblica, laddove di interesse;

e) Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti la validazione e la approvazione delle suddette graduatorie, ove esistenti; b) ogni altro atto istruttorio inerente la formulazione delle dette graduatorie; c) la Graduatoria dei vincitori del profilo A.3 per come originariamente pubblicata e quella originaria degli idonei non vincitori; d) la delibera di nomina delle Commissioni esaminatrici di concorso del 22.05.2024, pubblicata sul sito di Formez Pa; e) i calendari di svolgimento delle prove pubblicate sul sito di Formez Pa; f) le prove di concorso stesse e i relativi verbali ; g) la Delibera n. 32/2024 di nomina dei Comitati di vigilanza; h) l’Avviso – calendario di svolgimento delle prove asincrone; i) i verbali di valutazione dei titoli dei concorsisti; g) eventuali atti di convocazione disposti nelle more del presente giudizio.

Con riserva di mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

In data 30.06.2020 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n. 50 in data 30.06.2020 (per brevità, anche concorso CUFA), tenuto conto delle esigenze espresse dalle Amministrazioni interessate al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione della procedura, avvalendosi – in ciò - della Commissione Interministeriale RIPAM.

I posti di tale procedura erano così ripartiti:

- 24 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'avvocatura generale dello Stato;
- 93 unità di categoria A - F1, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui 90 unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e 3 unità da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 350 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno;
- 48 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa;
- 253 unità da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 250 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- 12 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 67 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 210 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 92 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 159 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
- 22 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'Università e della ricerca;

Avv. Danilo Granata

Avv. Simone Scarpino

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

- 250 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- 19 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della salute;
- 264 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- 23 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- 5 unità da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario amministrativo - V livello;
- 2 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. ricorso depositato nel precedente giudizio).

A ben vedere, le esigenze assunzionali riguardavano ben 18 Amministrazioni.

Successivamente, il bando *de quo* veniva modificato per via della Rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021. Con tale modifica si prevedeva, tra le altre cose, l'aumento dei posti disponibili da 2.133 a 2.736, la riapertura dei termini per presentare domanda (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova orale.

Rimaneva, quindi, una sola prova scritta.

La prova scritta era composta da n. 40 quesiti a risposta multipla divisi in due sezioni: la prima composta da 32 domande di tipo teorico; la seconda sezione composta, invece, da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo; oltre ad aver sostenuto le domande di informatica e di inglese.

Al risultato ottenuto a seguito della prova scritta si sarebbero dovuti sommare i punti equivalenti alla valutazione dei titoli posseduti al momento della presentazione della domanda.

La valutazione dei titoli sarebbe avvenuta, ai sensi dell'art 9 del Bando di concorso, secondo i seguenti criteri: a) *Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,25 punti per ogni*

Avv. Danilo Granata

Avv. Simone Scarpino

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

laurea superiore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione.

Il Bando assegnava altresì 2 punti in caso di possesso di abilitazione attinente al profilo professionale; mentre 1 punto solo in caso di abilitazione.

Per tutto quanto non previsto, si rinviava al D.P.R. n. 487 – 1984 recante il *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi* (G.U. 09-08-1994, n. 185, Supplemento ordinario).

Successivamente, in data 14 gennaio 2022 sulla piattaforma di FormezPa veniva pubblicata la graduatoria finale con validità biennale ai sensi di legge.

Le amministrazioni che si interessavano ad attingere dalla Graduatoria *de quo* per potenziare il proprio organico erano diverse: Ministero dell'Interno, Ispettorato Nazionale del lavoro – INL, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero della Cultura, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Università e della ricerca, Avvocatura generale dello Stato, Agenzia per l'Italia Digitale, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero turismo, Ufficio speciale per la ricostruzioni dei comuni del cratere, Automobile Club d'Italia, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, ANPAL, Istat, Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile, Ministero della Giustizia – Amministrazione degli Archivi notarili, Agenzia delle Entrate (cfr. **Elenchi e avvisi pubblicati sul sito di Formez PA**).

L'ultimo scorrimento della detta Graduatoria (dalla posizione n. 7.125 alla posizione n. 7.268) risalente al 3 gennaio con chiusura al 9 gennaio. In ogni caso, la procedura è giunta a coinvolgere il concorsista collocato alla posizione n. 7268, benché la graduatoria conti 21.142 idonei, lasciandone fuori oltre 14.000.

Tuttavia, nonostante i diversi solleciti, le manifestazioni, gli incontri politici e l'esistenza di una norma specifica, ovverosia l'art. 19 del DPR 487-1984 summenzionato, in mancanza di un provvedimento di proroga e nel silenzio di qualsiasi altra comunicazione circa la conferma di validità, **la graduatoria**

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

CUFA è, teoricamente, scaduta il 12.01.2024; un simile operato, però, è apparso irragionevole, considerata la grave carenza di organico che affligge la stragrande maggioranza delle Amministrazioni, la difficoltà a ricoprire i posti per effetto delle numerose rinunce, e i pensionamenti che si avranno nei prossimi mesi a causa dell'età media molto elevata dell'attuale personale, necessita di misure che, oltre a prevedere piani triennali di potenziamento, possano da subito, permettere di assicurare alle Amministrazioni interessate di disporre del personale necessario affinché gli Uffici possano svolgere le proprie attività istituzionali, e vengano garantiti i servizi ai cittadini, assicurando il necessario ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione.

E' bene ribadire, invero, che la Graduatoria in questione è l'unica che non è stata formalmente prorogata e che gli idonei rappresentano una straordinaria opportunità: sono pronti, potrebbero subito accedere e colmare la spaventosa carenza d'organico esistente.

L'irragionevolezza risiede nella circostanza che, nel tentativo di colmare il fabbisogno di organico, le Amministrazioni ministeriali hanno bandito nel mese di dicembre – e quindi durante la indubbia vigenza della Graduatoria CUFA – nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, e per quanto Qui di interesse:

a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023;

Fa specie che il Ministero della Difesa rientra tra le 18 di destinazione del Concorso CUFA; Ministero, infatti, che ben avrebbe potuto attingere dalla Graduatoria CUFA, piuttosto che bandire *ex novo*, considerata l'omogeneità dei profili messi a bando rispetto alle risorse in graduatoria.

Pertanto, taluni Ministeri, come Interno, Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, hanno richiesto formalmente la proroga della Graduatoria CUFA.

In assenza di qualsiasi voglia conferma circa la validità della graduatoria in questione, gli odierni ricorrenti (insieme ad altri concorsisti), tutti soggetti inseriti nella Graduatoria di merito CUFA “tagliati fuori”, poiché oltre l'ultimo posto utile oggetto di scorrimento (cfr. doc. allegati), sono stati costretti a rivolgersi al T.A.R. Lazio – sede di Roma per chiedere di accertare ed ottenere l'annullamento dei nuovi bandi concorsi volti ad assumere funzionari, tra cui quello della Difesa, l'avviso di scorrimento del 03.01.2024 limitatamente alla parte in cui si “arresta” alla posizione n. 7268, la conferma sulla validità della Graduatoria di merito per come aggiornata a dicembre 2023 unitamente all'accertamento del di

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

loro diritto a vedere utilizzata, in via prioritaria, la Graduatoria in questione conformemente alle esigenze di personale palesemente esistenti.

Alla camera di consiglio, il T.A.R. Lazio Roma Sez. IV Ter si è riservato e in luogo dell'ordinanza, ha deciso con sentenza in forma semplificata n. 5984/2024 del 29.03.2024 rigettando il ricorso presentato. Tanto ha condotto i ricorrenti a presentare appello avverso la detta pronuncia e il giudizio instaurato presso il Consiglio di Stato ha assunto il NRG 4633/2024.

All'esito della camera di consiglio del 11.07.2024, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2671/2024 ha accolto l'istanza cautelare (sospendendo dunque gli atti impugnati in primo grado (tra cui il bando del Ministero della Difesa e gli atti successivi) ai fini della fissazione del merito ex art. 55 comma 10 c.p.a. In data 26.09.2024 si è celebrata l'udienza di merito e la causa è passata ritualmente in decisione.

Tuttavia, *sine ratio* e nonostante vigessero gli effetti dell'ordinanza cautelare 2671/2024, il Ministero della Difesa ha pubblicato la Graduatoria dei vincitori per il profilo A.2 in data 30.09.2024 e ripubblicato la Graduatoria rettificata dei vincitori per il profilo A.3 in data 21.11.2024 (cfr. all. in atti).

In data 26.11.24 è stata pubblicata la sentenza di merito n. 9489/2024 del CdS, con cui si è disposto l'annullamento dei bandi impugnati, tra cui quello del Ministero della Difesa, affermando che *“nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022.*

17. La suddetta circostanza, in verità centrale per la soluzione della controversia e, in particolare, per la valutazione della legittimità dei bandi stessi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, dovendo, secondo la disciplina normativa vigente, l'eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie essere assistita necessariamente da una precisa e dettagliata motivazione.

18. Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, *“in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria”* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524; Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 5071).

19. Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello, hanno rimarcato proprio l'assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall'Amministrazione di *“scavalcare”* la graduatoria che li riguardava per bandire due

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

nuovi concorsi, evidenziando, così, una grave criticità dell'operato della p.a. che non può che condurre all'illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023.

20. L'appello proposto deve, dunque, come anticipato, essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza del T.a.r. nel senso dell'accoglimento del ricorso di primo grado relativamente ai due bandi pubblicati il 29 dicembre 2023 e il 28 dicembre 2023 che devono essere annullati.

Al riguardo, è poi indubbia la sussistenza dell'interesse a ricorrere poiché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., l'annullamento dei bandi restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita".

E, dunque, il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa ha accertato l'illegittima sovrapposizione del bando per il reclutamento di 267 funzionari del Ministero della Difesa sicché emanato nel periodo di perdurante vigenza della Graduatoria CUFA, e tanto a pregiudizio degli interessi degli odierni ricorrenti, non esprimendosi sull'accertamento dell'attuale validità della graduatoria poiché *non necessario* in mancanza di un "diniego" da parte della P.a.

In ogni caso, senza tener conto dell'ordinanza cautelare di luglio 2024 e in generale dell'appello pendente, le Amministrazioni resistenti hanno portato avanti gli *iter* concorsuali pubblicando le graduatorie inerenti un bando, di fatto, prima sospeso, e, ora, annullato; graduatorie che rappresentano provvedimenti illegittimi, di certo confliggenti con l'interesse degli odierni ricorrenti (a cui fa riferimento la sentenza del Consiglio di Stato succitata), che pertanto sono meritevoli di impugnativa in Questa sede.

Pertanto, onde evitare ogni possibile effetto pregiudizievole per i propri diritti riconosciuti dalla Sentenza n. 9489/2024 del CdS, i ricorrenti si premurano di presentare il presente ricorso per seguenti motivi di

Diritto

Sulla posizione degli odierni ricorrenti e sul di loro interesse ad agire

Tutti gli odierni ricorrenti, inseriti tra gli idonei non vincitori "tagliati fuori" nella Graduatoria CUFA, sono stati appellanti all'interno del giudizio instaurato presso il Consiglio di Stato al NRG 4633/2024 all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza di accoglimento n. 9489/2024 con cui – in pratica – si afferma che l'interesse degli stessi viene soddisfatto interamente mediante l'annullamento dei due bandi impugnati in I grado.

E, pertanto, i ricorrenti odierni sono anche tutti soggetti inseriti nella Graduatoria CUFA e, di seguito, per mero tuziorismo difensivo, se ne riportano le posizioni all'interno:

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

Antonio Agorini, posizione n. 9402 ; Giuseppe Volzone, posizione n. 12472 ; Domenico Daniele, posizione n. 17567 ; Antonio Massaro, posizione n. 10466 ; Mario Romano, posizione n. 8244 ; Salvatore Costa, posizione n. 13164 ; Fabrizio D' Andrea, posizione n. 18762 ; Calogero Passerino, posizione n. 9971 ; Emanuele Ruotolo, posizione n. 8198 ; Valeria Terranova, posizione n. 12963 ; Valeria Ferraroni, posizione n. 11736 ; Laura Passalacqua, posizione n. 9226 ; Francesca Legnazzi, posizione n. 11335 ; Stefano Francocci, posizione n. 7668 ; Gaetano Blanco, posizione n. 15614 ; Alessio Di Gregorio, posizione n. 20097 ; Giuseppe Salerno, posizione n. 8746 ; Maria Verdiana Vartuli, posizione n. 8002 ; Fabio Liroy, posizione n. 13848 ; Veronica Piras, posizione n. 9935 ; Sara Spaziani, posizione n. 19095 ; Mara Letizia Catalano, posizione n. 10822 ; Lorenzo Trapani, posizione n. 17776 ; Raffaella Sapia, posizione n. 2430 ; Rudy Russo, posizione n. 11245 ; Claudia Ferrini, posizione n. 8528 ; Francesca Danza, posizione n. 20505 ; Diego Cossu, posizione n. 11928 ; Michele Francesco Saggiomo, posizione n. 14738 ; Flaminia Sharon Iaccarino, posizione n. 8124.

E tanto per evidenziare l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. avverso le Graduatorie dei due profili (A.2 e A.3) del concorso bandito dal Ministero della difesa, pubblicati il 30.09.2024 e il 21.11.2024 sul sito di Formez Pa; provvedimenti questi illegittimi "a cascata" proprio per via dell'annullamento giudiziale del bando e di quanto accertato dal Consiglio di Stato.

Pertanto, la presente azione si propone al fine di rendere pienamente effettivo e soddisfatto l'interesse degli odierni ricorrenti, nel senso indicato dal CdS, così da *eliminare* dalla realtà giuridica provvedimenti definitivi, quali le graduatorie di concorso, che sicuramente comportano una erosione del fabbisogno di personale "funzionario" e, quindi, confliggono con la *chance* assunzionale dei ricorrenti per come sancito dal Supremo Consesso. Invero, è assolutamente necessario invalidare le graduatorie impugnate al fine di evitare la cristallizzazione delle posizioni dei soggetti vincitori (Qui controinteressati) con rischio di erosione del detto fabbisogno; circostanza, questa, che renderebbe di fatto *inutiliter data* la sentenza del CdS di cui sopra.

- 1. Illegittimità derivata delle Graduatorie concorsuali del 30.09.2024 e del 21.11.2024**
- 2. Eccesso di potere. Manifeste irragionevolezza e illogicità.**

Preliminarmente, giova eccepire l'irragionevolezza e l'illogicità dell'operato amministrativo delle resistenti, le quali hanno proseguito illegittimamente l'iter concorsuale in questione benchè in data 11.07.2024 fosse stata pubblicata una ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato con fissazione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

Invero, stranamente le amministrazioni, invece, di arrestare il proprio operato innanzi alla detta pronuncia e in ogni caso nell'attesa dell'esito dell'udienza di merito (celebrata poi il 26.09.2024), hanno continuato il concorso sino a giungere alla pubblicazione delle Graduatorie pubblicate il 30.09.2024 (e quindi poco dopo la celebrazione del merito) e il 21.11.2024 (poco prima la pubblicazione della Sentenza del CdS succitata), le quali pertanto non possono che dirsi illegittime in via derivata.

Il Consiglio di Stato, però, è chiaro nelle sue statuizioni, avendo annullato (anche) il bando del Ministero della Difesa; annullamento che deve travolgere ogni atto successivo del concorso, tra cui le odierne graduatorie, così da garantire la tanto acclamata effettività di tutela degli interessi dei ricorrenti.

I provvedimenti impugnati, in Questa sede, con il presente gravame, sono atti strettamente connessi (cd. Connessione forte) ai provvedimenti gravati e annullati nell'ambito del giudizio NRG 4633/2024 (CdS), ponendosi quali ulteriori atti lesivi della sfera giuridica ed economica e personale di parte ricorrente. Le Graduatorie gravate rappresentano, dunque, automatica conseguenza dei bandi annullati, e pertanto è necessario impugnarli onde evitare ulteriori pregiudizi per gli interessi di parte ricorrente anche in vista dell'esecuzione della Sentenza del CdS (sul rapporto di presupposizione, cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922; C.d.S., Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544).

- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, co. 5 ter, Dlgs 165/2001**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994**
- 3. Violazione e/o falsa applicazione della L. 125/2013**
- 4. Violazione e/o falsa applicazione del CCNL di riferimento**
- 5. Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità**
- 6. Difetto di motivazione**
- 7. Contraddittorietà dell'azione amministrativa**
- 8. Difetto di istruttoria**
- 9. Violazione dell'art. 97 Cost.**
- 10. Violazione dell'art. 4 Cost.**

Come accertato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9489/2024, il concorso del Ministero della Difesa è stato bandito durante il periodo della perdurante vigenza della Graduatoria CUFA, in cui gli odierni ricorrenti sono inseriti, e di cui, a seguito della vicenda processuale sopra descritta, è stato annullato il bando.

Avv. Danilo Granata

Avv. Simone Scarpino

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

Il Consiglio di Stato evidenzia infatti che “nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell’agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022. 17. La suddetta circostanza, in verità centrale per la soluzione della controversia e, in particolare, per la valutazione della legittimità dei bandi stessi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, dovendo, secondo la disciplina normativa vigente, l’eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie essere assistiti necessariamente da una precisa e dettagliata motivazione”.

Da ciò si è evidenziata nel punto precedente l’illegittimità in via derivata delle Graduatorie pubblicate dei profili A.2 e A.3 del concorso del Ministero della Difesa.

Invero, non vi possono esser più dubbi sulla illegittima sovrapposizione del nuovo procedimento di selezione rispetto alla Graduatoria CUFA, in cui sono inseriti i ricorrenti, posto che già in presenza dell’ordinanza cautelare di luglio che accoglieva l’istanza cautelare formulata in II grado, le odierne resistenti avrebbero dovuto astenersi dalla prosecuzione del concorso e tanto più dalla di sua definizione.

Come sostenuto all’interno dei giudizi di I grado e come confermato appunto all’esito del giudizio di II grado NRG 4633/2024, le resistenti hanno avviato un concorso per reclutare figure professionali che avrebbero potuto attingere dalla Graduatoria CUFA sicchè vigente e, ciò, peraltro, senza alcuna motivazione.

I profili ricercati sono invero omogenei, così come viene provato dal CCNL Ministero della difesa (31.10.2022) all’art. 2 rubricato “Famiglie professionali” (cfr. doc. in atti), e per come meglio si dirà.

In generale, la gestione della Graduatoria CUFA è violativa proprio del nuovo DPR n. 82 – 2023, e in particolare dell’art. 1, co. 1 lett. t e v, a mente di cui:

“Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 35, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici non economici), si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis (sull’accesso alla dirigenza di prima e seconda fascia) dello stesso decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Avv. Danilo Granata

Avv. Simone Scarpino

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

Le amministrazioni e gli enti indicati nel richiamato art. 35, comma 4, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.

I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.

Le amministrazioni possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni”.

Inoltre, è opportuno evidenziare come il concorso CUFA di fatto aveva le stesse modalità del Concorso Difesa , la cui graduatoria si impugna in Questa sede, nonché attestanti le stesse competenze dei candidati risultati idonei in Cufa, come le competenze informatiche oggi molto ricercate dalla PA, e tanto emerge da un mero confronto tra i bandi.

In effetti, la determinazione amministrativa di bandire nuove procedure per lo stesso profilo in costanza di vigenza di altra graduatoria è violativa dell'art. 19 del DPR 487/1994, per come aggiornato dal DPR 82-2023, a mente del quale: *1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.*

Ancora, nel nuovo testo in vigore dal 14.07.2023 all'art. 21 al comma 2 prevede che **“Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni”** (la versione precedente al comma 4 prevedeva che: *“Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso precedente”*).

L'art. 3 del D.L. 101/2013 come convertito con mod. nella legge 30.10.2013 n. 125 recante le «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» nel disporre che fino al 31.12.2016 l'autorizzazione e l'avvio di nuovi concorsi sia subordinata alla verifica

Avv. Danilo Granata

Avv. Simone Scarpino

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1° gennaio 2008 per ciascun soggetto pubblico interessato prevede espressamente che: *“Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”*. Il successivo art. 4 avente ad oggetto *“disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”* nel modificare l'art. 36 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 prevede che: ***“Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”***.

Eppure, nel caso di specie, nonostante le comprovabili carenze di organico (e la prova viene fornita proprio dagli atti amministrativi delle resistenti), la Graduatoria CUFA non è stata portata *“ad esaurimento”*.

Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione “per l'eventuale copertura”, l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione, ovvero istituiti in organico successivamente all'indizione del concorso da cui è scaturita la graduatoria (Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 14/2011). In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366).

La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560).

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

Ciò viene evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14/2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità, trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria.

Può, pertanto, affermarsi in sintonia con quanto statuito dalla Plenaria che l'amministrazione nella copertura di un posto in pianta organica esercita un potere discrezionale che viene mano a mano riducendosi.

Così, se appare ampia la discrezionalità dell'amministrazione nel decidere se coprire il posto, questa discrezionalità viene a ridursi in relazione al quo modo della provvista del posto, giacché la scelta di non scorrere la graduatoria, ma di bandire un concorso pubblico deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni che fanno ritenere migliore non utilizzare le graduatorie esistenti.

La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie “**rappresenta la regola generale**” (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012), la quale trova una sua ragion d'essere – per le Amministrazioni dello Stato – nella previsione contenuta all'art. 4 comma 3 del decreto legge n. 101 del 2013.

In tal senso, la già citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 ha avuto modo di affermare che : “*in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti*”.

Anzi, come accertato dalla sentenza del 26.11.2024 del CdS, i bandi non menzionano neanche graduatoria esistenti al momento dell'avvio delle nuove procedure selettive, dimostrando un palese deficit istruttorio in cui sono incorse le manifestazioni dei Ministeri resistenti rivolte al Dipartimento della funzione pubblica; manifestazioni che, appunto, avrebbe condotto alla sovrapposizione delle procedure.

E' lapalissiano considerare come – in assenza altresì di qualsivoglia provvedimento di proroga della Graduatoria CUFA (l'unica non prorogata peraltro) – la scelta di bandire *ex novo* concorsi per ricercare risorse già attingibili dalla succitata graduatoria non può dirsi conforme all'art. 97 Cost. Come anticipato, invero, il concorso CUFA ha avuto un costo di 3 milioni di Euro, è durato 2 anni, gli scorrimenti sono stati diversi e numerose son state le vicende giudiziali che hanno portato alla riedizione dei poteri amministrativi e, quindi, istruttori con tutto ciò che ne comporta in termine di riorganizzazione amministrativa e/o burocratica.

Avv. Danilo Granata

Avv. Simone Scarpino

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

Per quanto attiene l'omogeneità delle procedure, come già anticipato, la procedura volta al reclutamento di n. 267 unità da inserire nell'organico del Ministero della Difesa che ha condotto alle Graduatorie oggi gravate, prevedono una fase relativa alla prova scritta unica (con soglia di superamento pari ai 21/30esimi) e una fase relativa alla valutazione dei titoli; e, dunque, già dall'iter se ne ravvede l'omogeneità, rispetto alla procedura selettiva che ha condotto alla Graduatoria CUFA (cfr. bandi di concorso).

I profili oggetto del concorso Ministero della Difesa rientrano perfettamente nella stessa famiglia professionale del bando CUFA: quest'ultimo (cfr. doc. depositato agli atti), quanto ai requisiti di accesso, all'art. 2 prevede espressamente che occorre essere in possesso di "laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale". E, dunque, i titoli accademici sono i medesimi, non essendo – quello CUFA – un concorso "per diplomati".

Gli odierni ricorrenti, inseriti nella CUFA e il cui diritto è stato riconosciuto dalla sentenza del CdS succitata, contano su più disparate professionalità e capacità, proprio alla luce della volutamente larga platea di laureati concorsisti coinvolti, posto che il bando prevedeva, all'art. 9, una serie di punti aggiuntivi per una serie di titoli attinenti con il profilo professionale in questione (*La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:*

a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione.

b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri:

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.

c) titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, per quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle modalità di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonché delle eventuali connesse responsabilità in materia ambientale, secondo i seguenti criteri: documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Avv. Danilo Granata

Avv. Simone Scarpino

Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

tra due e cinque anni: fino a 3 punti; tra i cinque e gli otto anni: fino a 4 punti; tra gli otto e i dieci anni: fino a 5 punti; oltre i dieci anni: fino a 6 punti; documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: tra tre e sette anni: fino a 3 punti; tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti; tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti; oltre i quindici anni: fino a 6 punti”). Anzi, senza voler sminuire la dignità professionale di alcuno, il bando CUFA valorizza anche le abilitazioni professionali, che – come noto – attestano, dopo lunghi periodi formativi e il superamento di un esame di Stato, competenze specifiche e tecniche che possono rivelarsi fondamentali per l’espletamento delle mansioni degli uffici amministrativi.

In secondo luogo, le materie della prova del concorso Ministero Difesa non sono differenti rispetto alle materie previste dal bando CUFA per come rettificato. Invero, nell’atto di rettifica del bando (depositato agli atti), al co. 4 dell’art. 1 (“modifica al bando”), lett. n) si prevede espressamente : “*all’art. 7 del bando il comma 1 è così sostituito: «La fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilità di Stato; elementi di economia pubblica. I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.*

Inoltre, il bando CUFA, per come rettificato, prevede anche la somministrazione di n. 8 quesiti situazionali volti ad accertare le capacità di ragionamento del candidato sul luogo di lavoro.

In terzo luogo, le procedure non sono differenti e, quindi, sono sovrapponibili tra loro anche per via delle modalità di svolgimento delle prove. Come emerge dagli atti depositati in giudizio infatti il bando del Ministero della Difesa, all’art. 3 “procedura concorsuale” prevede espressamente che “*Il concorso sarà espletata in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:*

- a) una prova scritta, secondo la disciplina dell’articolo 6 del presente bando, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1;*
- b) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità previste dall’articolo 7 del presente bando, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione”.*

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

Infine, come accertato dal CdS, dagli atti concorsuali non emerge alcun riferimento circa l'iter logico che ha condotto la P.a. a mettere da parte la Graduatoria CUFA, optando per l'indizione di nuove selezioni come quella del Ministero della Difesa, né tantomeno come mai abbia “continuato” l'ite concorsuale sino a giungere alla pubblicazione delle Graduatorie concorsuali benchè vi fosse una Ordinanza di luglio 2024 e in ogni caso pendente un appello. In altri termini, le P.A. non hanno motivato – e non sono state in grado di giustificare - le ragioni per cui non applicano il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, quale regola generale rispondente ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, derogabile solo in presenza di ragioni di interesse pubblico idonee a giustificare la compressione del diritto allo scorrimento prioritario degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica, come, ad esempio, nei casi di modifica della disciplina inerente la procedura concorsuale quanto alle prove ed ai requisiti di partecipazione ovvero di difformità sostanziale fra il profilo professionale per il quale il precedente concorso era stato bandito e quello del posto da coprire; circostanze, queste, non ricorrenti nella specie! E tanto anche alla luce del fabbisogno acclarato e sussistente alla luce dei PIAO depositati agli atti.

Non solo: non si comprende perché giustamente il concorso MASAF (il cui bando è stato anche impugnato e annullato giudizialmente) sia stato “bloccato” mentre quello Difesa sia andato avanti, e tanto non può non sottendere, oltre all'irragionevolezza, anche la contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Inoltre, una pronuncia di natura favorevole avrebbe distolto le amministrazioni dal bandire ex novo (a nocumento della spesa pubblica e in violazione dell'art. 97 Cost.) selezioni per reclutare figure professionali già “pronte” ed attingibili dalla Graduatoria CUFA sino al 2025.

Del resto, è noto che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione, nell'ottica del perseguimento dei rilevanti interessi pubblici del risparmio di spesa e dell'immediata copertura dei posti rimasti vacanti (cfr. **T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 15/11/2021, n. 11749**).

Le amministrazioni oggi resistenti hanno agito ingiustamente e comunque in deroga ai principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 28 luglio 2011, n. 14, riguardo alla scelta tra la indizione di un nuovo concorso e la chiamata per scorrimento degli idonei in graduatorie ancora efficaci. Infatti, merita attenzionare all'ill.mo Consiglio di Stato gravato che una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso, **come nel caso che ci occupa, ma così però non è stato (peraltro, come conferma il CdS con sentenza n. 9489/2024).**

L'ordinamento giuridico attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso, **cosa mai accaduta nel caso che ci occupa.**

Lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che manca del tutto come già giudizialmente accertato.

Sull'istanza cautelare collegiale

Il *fumus* è indubitabile alla luce di quanto sinora espresso.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave e irreparabile, se gli effetti delle graduatorie del Concorso del Ministero Difesa non venissero sospese dal momento che l'ulteriore decorso del tempo porterebbe alla cristallizzazione della posizione dei vincitori e porterebbe all'avvio degli iter assunzionali da parte del ministero della Difesa, anche in considerazione del comportamento extraprocessuale delle resistenti, le quali – si ribadisce – benchè vi fosse una ordinanza cautelare che aveva sospeso il concorso in questione e in generale un appello pendente ha pubblicato le graduatorie A.2 e A.3 e il cui bando, ora, è annullato.

Sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati significherebbe “bloccare” la procedura di reclutamento che, a fronte anche della vigenza del PNRR e del fabbisogno di personale, porterebbe all'erosione dei posti utili a scapito degli interessi degli odierni ricorrenti che stando alla sentenza n. 9489/24 del CdS sono “meritevoli di tutela”.

L'ulteriore decorso del tempo, dunque, rischierebbe di rendere *inutiliter data* la vittoria in CdS, impedendo di fatto di trovare una collocazione per gli odierni ricorrenti, idonei della graduatoria CUFA, e impedirebbe di fatto il ripristino della situazione *quo ante* in loro favore. I vincitori della graduatoria del Ministero della Difesa, benchè il bando sia stato giudizialmente annullato, potrebbero

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

prendere servizio e ciò radicherebbe in loro una posizione giuridica più forte e stabile e renderebbe di fatto impossibile l'assegnazione del bene della vita anelato dagli odierni ricorrenti, nonostante il di loro diritto sia stato giudizialmente riconosciuto.

Non solo: sospendere gli immediatamente gli effetti delle graduatorie impugnate eviterebbe, da un lato, di esporre le resistenti a possibili azioni risarcitorie da parte dei vincitori delle dette graduatorie Ministero Difesa che potrebbero contare su un legittimo affidamento (il quale – come noto – matura (sempre più) con il decorso del tempo), e, dall'altro, eviterebbe ulteriori rallentamenti nel riconoscimento del diritto *conquistato* e riconosciuto giudizialmente dai ricorrenti.

Senza considerare che la mancata concessione delle invocate misure cautelari, sotto un profilo prettamente pragmatico e di esigenza processualistica, comporterebbe il dover impugnare i contratti di lavoro e le prese di servizio dei vincitori delle Graduatorie impugnate con tempo e spese a carico dei ricorrenti.

Pertanto, onde scongiurare simili rischi e, nel medio tempore, evitare che le esigenze di personale vengano colmate appare assolutamente urgente e necessario concedere l'invocata misura cautelare nell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In altri termini, l'attesa dell'udienza di merito potrebbe vanificare l'*utilitas* concretamente apprensibile tramite la presente azione giudiziale: la cristallizzazione della posizione di vincitori che, invero, renderebbe di certo più gravosa ogni tutela dei ricorrenti.

Vieppiù.

La mancata concessione delle misure cautelari lascerebbe “senza speranza occupazionale” i ricorrenti; soggetti che di fatto hanno superato un concorso ma che – per ragioni ignote e comunque illegittime – non sono state “chiamate a prestare servizio” nonostante l'evidente fabbisogno, atteso che il concorso CUFA di fatto aveva le stesse modalità del concorso Ministero Difesa, nonché attestanti le stesse competenze dei candidati risultati idonei in CUFA, come le competenze informatiche oggi molto ricercate dalla PA.

Sull'istanza cautelare monocratica

Sussistono i presupposti di estrema urgenza e necessità per la concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa.

Anche a fronte della sentenza n. 9489/2024 del CdS, si ritiene opportuno concedere la sospensiva delle graduatorie del concorso del Ministero della Difesa (profili A.2 e A.3) così da evitare la stabilizzazione

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

delle posizioni dei vincitori di concorso, la stipula dei contratti di lavoro, e, di converso, la effettività della tutela dei diritti dei ricorrenti riconosciuti dalla succitata pronuncia, e ciò anche in ragione del generale contegno delle controparti, le quali – si ribadisce – nella vicenda de qua hanno inteso definire comunque il concorso anche a fronte di una ordinanza del CdS di accoglimento dell'istanza cautelare e in ogni caso con un appello pendente.

La mancata sospensiva e la conseguente immissione in servizio dei controinteressati renderebbe di certo più difficoltosa la tutela legale degli interessi di parte ricorrente, anche in vista della sospensione feriale dovuta alla festività natalizie. Ebbene, trattandosi di concorso fast track, il rischio di convocazione per la firma dei contratti dei controinteressati e, quindi, di erosione del fabbisogno di personale “funzionario” è talmente concreto e attuale da non consentire neanche l'attesa della celebrazione della camera di consiglio.

Istanza di notifica per pubblici proclami

Qualora le notifiche ai controinteressati indicati non si ritenessero sufficienti (inviate a soggetti vincitori delle Graduatorie A.2 e A.3 di cui si chiede in Questa sede l'annullamento), si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso secondo le modalità ritenute più opportune, posto che le Graduatorie – come visibile – recano solo nome e cognome dei soggetti vincitori e ciò rende di fatto non “agevolmente individuabile” il controinteressato non potendosi utilizzare applicati come SmartANPR che richiede, ai fini della ricerca, anche altri dati (comune di residenza e/o codice fiscale della persona). Peraltro, la graduatoria degli idonei non vincitori (anche oggetto di impugnativa) non è pubblica e, quindi, è praticamente impossibile anche solo individuare i controinteressati ivi inseriti.

Nel caso di specie, sono da ritenersi controinteressati tutti i soggetti – vincitori e idonei non vincitori – inseriti nelle Graduatorie per i profili A.2 e A.3 e, dunque, la notifica per pubblici proclami rappresenta uno strumento idoneo per garantire il contraddittorio.

Conclusioni

Voglia Codesto Ill.mo TAR, accogliere il presente ricorso, e quindi:

in via preliminare: solo se ritenuto opportuno e necessario, autorizzare alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità opportune;

in via cautelare: in accoglimento della relativa istanza, sospendere gli effetti delle graduatorie impugnate;

nel merito: in accoglimento del ricorso, annullare gli atti impugnati.

Avv. Danilo Granata
Avv. Simone Scarpino
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it
Tel.: 3479632101

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice

Cosenza, 29.11.2024

Avv. Danilo Granata

**Firmato
digitalmente da
Danilo Granata**

CN = Danilo
Granata
C = IT

M_D A0582CC REG2025 0041117 11-06-2025